

N. R.G. 37094/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

Dr. Luciana Sangiovanni	Presidente
Dr. Francesco Crisafulli	Giudice
Dr. Nicoletta Orlandi	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al numero 37094 del ruolo generale dell'anno 2018, promossa da:

XXXXX XXXXX, nato in Mali il XX/XX/XXXX (C.U.I. XXXXX), rappresentato e difeso dall'Avv. AAAAAAAA come da procura allegata al ricorso

ricorrente

nei confronti di

**Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma**

resistete non costituita

con l'intervento del **Pubblico Ministero**

avente ad oggetto: protezione internazionale



FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24/5/2018 il sig. XXXXX XXXXX ha impugnato il provvedimento emesso il 4/8/2017 dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Roma, notificatogli in data 9/5/2018, con il quale è stata rigettata la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria e non è stata ravvisata la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario che giustificassero il rilascio in suo favore del corrispondente permesso di soggiorno.

Il sig. XXXXX chiede in via principale il riconoscimento della protezione internazionale ed in via subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.

La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Roma non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Il ricorrente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, dichiarò di essere nato in Mali in un villaggio al confine con il Senegal e la Mauritania, nella regione di Kayes, di essere figlio di una donna maliana e di un uomo della Mauritania, che aveva intrattenuto con la madre una relazione extraconiugale, di essere quindi cittadino della Mauritania perché secondo la sua legge natale la cittadinanza si trasmette in linea paterna.

Riferì di avere scoperto di non essere figlio del marito della madre, cittadino maliano, dopo la morte di questi, essendo stato escluso dalla divisione ereditaria, di avere appreso dalla madre le generalità del suo vero padre, di avere lasciato il suo villaggio natale nel 2013 perché a quel punto la sua nascita illegittima era divenuta di pubblico dominio ed era per lui e la sua famiglia motivo di vergogna, di essere andato in Mauritania per cercare il suo vero padre e di esservi rimasto per circa sei mesi, ma di non essere riuscito a trovarlo perché frattanto questi si era trasferito in Congo, di essere stato rifiutato dai familiari del padre, che gli avevano detto che lo avrebbero accolto solo se richiesti dal loro congiunto, di essersi allora trasferito in Senegal, dove aveva lavorato circa otto mesi disegnano vestiti e cercando, senza successo, di mettersi in contatto con il suo vero padre in Congo, di avere infine accettato l'invito di uno zio materno che lavorava in Libia, dove era arrivato nel dicembre del 2014, venendo arrestato per nove giorni e liberato grazie al pagamento del riscatto da parte dello zio, che lo aveva fatto imbarcare per l'Europa, di essere arrivato a Malta dove era restato circa un anno e sei



mesi, senza fare domanda di protezione internazionale, e di essere quindi giunto in Italia nell'ottobre del 2016.

Il ricorrente disse di non poter tornare in Mali per via dello scandalo ed anche per problemi con agricoltori di etnia fulana, i cui campi erano stati danneggiati dalle mucche portate al pascolo da lui e dai suoi fratellastri, uno dei quali era stato ferito ad una mano a seguito dell'aggressione da parte degli agricoltori danneggiati.

La Commissione evidenziò che il sig. XXXXX aveva riferito problematiche di natura familiare estranee alla protezione internazionale e che la Mauritania, indicata dal ricorrente come il Paese di cui aveva la cittadinanza, non era interessata da fenomeni di violenza generalizzata.

Dinanzi a questo Ufficio il sig. XXXXX, comparso personalmente senza ausilio di interprete, grazie alla buona conoscenza della lingua italiana, ha confermato le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, ma ha precisato che, siccome il suo vero padre non lo aveva formalmente riconosciuto, egli risultava cittadino maliano in base ai documenti che aveva in Mali.

Ha aggiunto che la sua famiglia era di etnia *soninke*, ma apparteneva alla casta *gambana*, che era discriminata in Mali, ed in particolare che solo uno dei figli delle famiglie *gambane* poteva studiare e che lui era andato a scuola perché tutti gli altri membri della famiglia lavoravano per i *nobili*. Ha precisato di non aver riferito tale problema dinanzi alla Commissione perché il mediatore culturale gli aveva detto che era sufficiente quanto già raccontato. Ha infine dichiarato di non avere più contatti con i familiari in Mali e di essere invece ben inserito in Italia, dove lavora presso una lavanderia industriale, guadagnando circa 800,00 Euro al mese, ed ha chiesto un termine per produrre i documenti che attestavano il suo inserimento lavorativo.

Rinviata per la tale produzione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti di un termine per lo scambio telematico di note scritte e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020.

Deve essere in primo luogo rilevato che in base al racconto del ricorrente delle sue vicende familiari, ritenuto sostanzialmente attendibile dalla Commissione territoriale, il sig. XXXXX deve essere ritenuto cittadino maliano in base alla legislazione tuttora vigente in Mali, secondo la quale la cittadinanza si trasmette in linea materna se il padre non è noto (vedi il



Code de la nationalité del 1962, come modificato nel 1995 al seguente link [https://www.refworld.org/cgi-](https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=548e9fdd4)

[bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=548e9fdd4](https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=548e9fdd4)). Non risulta infatti che il padre biologico del ricorrente, cittadino della Mauritania, abbia riconosciuto il figlio, non essendo mai entrato in contatto con lui e non avendolo indicato come tale alla sua famiglia. La domanda del sig. XXXXX deve essere pertanto analizzata individuando il Mali quale suo Paese di origine, tenuto anche conto che si tratta del luogo dove è vissuto più a lungo e nel quale aveva legami familiari e sociali.

Mancano nel racconto del ricorrente gli elementi che consentano il riconoscimento in suo favore dello *status* di rifugiato.

Ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722 del 1954, rifugiato è infatti colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può, per tali motivi, farvi rientro. Analoga definizione è contenuta negli artt. 7 e 8 del d.lgs n. 251 del 2007, di recepimento della direttiva 2004/83/CE, che stabiliscono le condizioni per l'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Il sig. XXXXX ha fatto per la prima volta dinanzi a questo Ufficio un accenno alla discriminazione di cui sarebbe oggetto all'interno dell'etnia soninke la sua casta di appartenenza, costretta a lavorare per i *nobili*. Tale riferimento non appare credibile, sia perché precedentemente non raccontato, sia perché contrasta con quanto dichiarato dal ricorrente dinanzi alla Commissione in ordine alla condizione sociale della famiglia nella quale era cresciuto, avendo egli precisato che la divisione dell'eredità del marito della madre si era protratta per cinque anni, dal 2008, data della morte di questi, sino al 2013, quando si procedette all'attribuzione dei beni agli eredi e lui venne escluso dalla successione, perché l'uomo che sino a quel punto aveva creduto suo padre era molto ricco e i parenti dovevano riscuotere molti crediti maturati a suo favore. Sul punto va peraltro evidenziato che il sig. XXXXX ha dichiarato di non essere stato personalmente oggetto di tale discriminazione, visto che aveva potuto andare a scuola e non era stato costretto a lavorare per i *nobili*.

Per analoghe ragioni non risulta che il ricorrente, qualora ritornasse in Mali, correrebbe un rischio individuale e concreto di subire un danno grave, come definito dall'art. 14, lett. a) e b),



d.lgs. n. 251 del 2007, consistente nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, nella tortura o in altra forma di trattamento inumano o degradante.

Il sig. XXXXX ha infatti riferito di essersi volontariamente allontanato dal suo villaggio per la vergogna suscitata dalla diffusione della notizia della sua nascita illegittima e per il desiderio di conoscere il suo vero padre e quindi per una scelta personale, non determinata dal timore di subire violenze.

Quanto poi alla pretesa aggressione da parte di "agricoltori fulani" danneggiati dalle mucche portate al pascolo dal ricorrente e dai fratellastri, quanto riferito dal sig. XXXXX contrasta con le informazioni sul Paese di origine, da cui risulta che è l'etnia fulana, spesso ancora nomade, ad essere dedita alla pastorizia e ad entrare in conflitto con gli agricoltori locali per i danni cagionati a questi ultimi dagli animali portati al pascolo (cfr. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Mali, Minority Rights Group International, November 2017, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4954ce5bc&skip=0&query=fulani&coi=MLI&searchin=fulltext&sort=date>).

Peraltro il sig. XXXXX ha riferito di un singolo episodio di aggressione al quale non avrebbe neppure assistito, essendo fuggito al momento dell'arrivo dei fulani, ha detto che gli scontri erano cessati nel 2014, dovendo pertanto il pericolo ritenersi non attuale, e non ha fatto nessun cenno a denunce alle forze dell'ordine da parte sua o dei suoi fratelli contro gli autori dell'aggressione o a offerte di risarcimento agli agricoltori danneggiati, sì che tale episodio, anche a ritenerlo effettivamente avvenuto, non assurge a motivo di protezione internazionale. E' invece meritevole di accoglimento la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento all'ipotesi di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, disciplinata dall'art. 14 d.lgs n. 251 del 2007, stante la particolare gravità della situazione del Paese di origine del ricorrente.

Le più accreditate fonti internazionali confermano che in Mali vi è, allo stato, una situazione di violenza generalizzata, aggravatasi negli ultimi mesi ed in continuo peggioramento, di imprevedibile evoluzione, che coinvolge anche la regione di Kayes nella quale si trova il villaggio natale del ricorrente.

Si registra un peggioramento notevole della situazione relativa alla sicurezza in tutto il Paese. L'esperto indipendente delle Nazioni Unite, Alioune Tine, a seguito di una recente missione



in Mali ha dichiarato che la situazione relativa alla sicurezza ha raggiunto un livello critico con una limitata presenza delle istituzioni statali in alcune aree, incidenti violenti senza precedenti nelle linee di confine, attacchi terroristici contro forze di sicurezza e civili in aumento. Tine sottolinea che tale situazione è in peggioramento anche nelle regioni meridionali di Ségou, Kayes e Koulikoro (*UN Human Rights Council, Mali security situation has reached critical threshold, warns UN human rights expert after visit*” 02/12/2019, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25377&LangID=E>).

Il focus sul Mali del World Report 2020 di Human Rights Watch parla di una situazione che è andata deteriorandosi in tutto il 2019 quanto alla sicurezza e alle atrocità perpetrate contro i civili. Più di 85.000 civili hanno lasciato le proprie case in seguito alle violenze occorse durante l’anno. Le agenzie umanitarie sono state attaccate da banditi ed è stata compromessa la capacità delle stesse di fornire aiuti. Attacchi per mano di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda hanno ucciso più di 150 civili e altrettanti appartenenti a forze di governo nonché 16 peacekeepers della Missione MINUSMA (compreso l’ultimo attacco avvenuto il 20 gennaio alla base UN Aguelhok).

Nell’ottobre del 2019 il governo ha esteso per un anno (fino a ottobre 2020) lo stato di emergenza dichiarato per la prima volta nel 2015 (HUMAN RIGHTS WATCH World Report 2020 Mali pubblicato il 14 Gennaio 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html>).

Come si legge nell’articolo pubblicato in data 9/11/2019 sul portale “Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo”, il Presidente del Mali, Ibrahim Boubakar Keita, ha dichiarato che il Paese è “in guerra” e che necessita del sostegno internazionale per difendersi. Keita ha accusato “i signori della guerra e del terrorismo internazionale nel Sahel che hanno come obiettivo evidente quello di destabilizzare il nostro Paese e i nostri Paesi” e ha aggiunto che “in queste circostanze particolarmente gravi nelle quali la stabilità e l’esistenza del nostro Paese sono in gioco, la nostra unica risposta deve essere l’unione nazionale” (*Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo, “Ancora sangue in Mali e Burkina Faso”, 09/11/2019, <https://www.atlanteguerre.it/ancora-sangue-in-mali-e-burkina-faso/>*).

L’OCHA (UN Office For The Coordination of Humanitarian Affairs) ha pubblicato a Gennaio 2020 un report sui bisogni umanitari in Mali in cui è evidenziato che “basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell’Inform Index Global Risk index 2020,



raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di “Violent Internal Conflict Probability” e del 9,7 per il rischio di “Highly Violent Internal Conflict Probability, nonché un livello pari a 8 relativo al “current highly Violent Conflict Intensity score”. Nel documento è precisato che il Mali fa fronte ad una crisi complessa e multidimensionale e ad una situazione umanitaria particolarmente imprevedibile dovuta all’instabilità della situazione della sicurezza.

Rispetto al 2018 la situazione è nettamente peggiorata nel centro del Paese (principalmente nelle regioni di Mopti e Ségou) e non è migliorata anzi si è aggravata nel resto del Paese con dei picchi nel circondario di Tombouctou e nella regione di Ménaka.

Incidenti legati all’esplosione di ordigni improvvisati e mine, ai conflitti interetnici, ad attacchi di gruppi estremisti così come della grande criminalità, l’esacerbazione delle violenze di genere e le gravi violazioni dei diritti umani hanno avuto conseguenze e impatto su circa

8,2 milioni di maliani, ossia il 41% della popolazione (*OCHA, Aperçu des besoins humanitaires 2020, Janvier 2020, <https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2020>*).

Dalla mappa contenuta nel suddetto documento e relativa alla situazione della sicurezza nelle singole regioni del Paese, si evince che nel contesto di peggioramento generale della situazione della sicurezza, ad oggi anche Kayes e Bamako non sono esenti da fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro – nord.

Due recenti articoli pubblicati in data 22/12/2019 e 07/01/2020 dall’Osservatorio sulla sicurezza internazionale della LUISS sul quotidiano on line “Sicurezza internazionale” riportano una situazione di dilagante insicurezza. Nel primo si legge: “Il Mali, come gran parte degli Stati del Sahel, sta assistendo a una drammatica crescita della violenza e degli attentati a carattere jihadista. Il 18 dicembre, l’inviato delle Nazioni Unite per l’Africa Occidentale e la regione del Sahel, Mohammed Ibn Chambas, ha riferito al Consiglio di Sicurezza dell’Onu che l’area è “sconvolta da una violenza senza precedenti”. I continui attacchi sui civili e sul personale militare continuano ad aggravare la fiducia pubblica, diffondendo tra la popolazione un senso di disperazione e sconforto. “Gli incidenti nella regione mostrano come il terrorismo, il crimine organizzato e la violenza etnica possano facilmente intersecarsi” ha dichiarato Chambas alla presenza dei membri permanenti del



Consiglio di Sicurezza” (<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/12/22/mali-piu-100-000-bambini-sfollati/>)

Nel secondo articolo è riportato quanto segue: “Cinque soldati maliani sono rimasti uccisi in un attacco provocato dall’esplosione di una bomba lungo una strada della regione occidentale di Alatona, al confine con la Mauritania. Tra settembre e dicembre 2019, circa 140 soldati sono stati uccisi a causa di attacchi armati condotti sul territorio del Mali. Nonostante la presenza di circa 4.500 unità dell’esercito francese dispiegate nella regione del Sahel e di più di 13.000 agenti della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, il Mali risulta da anni minacciato da un’insurrezione jihadista che dal Paese si è gradualmente diffusa in tutta l’area, andando a interessare anche Niger e Burkina Faso. La sistemazione di ordigni improvvisati lungo strade trafficate è una tecnica di attacco utilizzata spesso dai gruppi armati del Sahel. Le regioni del Mali sono diventate una sorta di rifugio sicuro per i militanti jihadisti che intendono destabilizzare il potere centrale e attaccare le forze straniere presenti sul territorio nell’ambito di operazioni di peacekeeping.

Il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al 13esimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l’impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a 6,65”.

(<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato/>)

Nel documento elaborato dall’UNHCR sulla posizione dell’Alto Commissariato rispetto ai rimpatri in Mali pubblicato a luglio 2019, pur essendo individuate le zone più interessate da violenza generalizzata, è specificato che i confini del conflitto non sono definiti: “The security and humanitarian situation in Mali has not fully stabilized and has even deteriorated significantly in some respects in recent years. In particular, ongoing conflicts have continued in the North, while spreading to central Mali and the surrounding countries. Violence affecting Mali includes intercommunity violence, sporadic violence by armed groups who were party to the peace agreement, and escalating conflict caused by Islamist extremist armed groups. In January 2019, the Independent Expert appointed by the Human Rights Council found that the security situation “...is worsening in the centre and north of the country.” The boundaries of the conflict are not well-defined (*UNHCR Position on returns to Mali, update II, 31 July 2019, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/70579*).

Nel report UNHCR sulla situazione del Mali relativa al periodo aprile - giugno 2019, pubblicato nel giugno 2019, si dà atto dell’escalation di violenza durante il periodo coperto



dal report stesso e di un aumento percentuale pari al 23% (rispetto al precedente periodo gennaio- marzo 2019) della parte di popolazione interessata dall'instabilità dovuta alla violenza diffusa (*UNHCR, Mali situation, april - June 2019, Regional situation update: <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional%20Update%20-%20April%20-%20June%202019-.pdf>*).

Nelle COI della Commissione Nazionale Asilo, pubblicate il 14/08/2019, è riportato il carattere “volatile” della situazione di sicurezza nel Paese: “Il Segretario Generale ONU, nel suo rapporto del 5 luglio 2019 sulle Attività dell’Ufficio delle Nazioni Unite per l’Africa Occidentale ed il Sahel, riferisce di una persistente situazione di “volatilità” in materia di sicurezza, in Mali e in altri Stati dell’area. Attori non-statali violenti, ivi inclusi gruppi terroristici, reti criminali e su base etnica, oltre a milizie tribali, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro civili e Forze di sicurezza, Il Segretario Generale dell’ONU sulla situazione in Mali riporta che, nel primo trimestre 2019, sono occorsi 267 incidenti in tutto il Paese, con 225 vittime civili e 149 feriti. Tra marzo e maggio 2019 il Segretario Generale riporta 245 incidenti con 333 vittime civili, 175 feriti e 145 rapimenti”.

In tale contesto sussistono i presupposti per il riconoscimento al sig. XXXXX della protezione sussidiaria.

Quanto al concetto di “conflitto interno”, al quale fa riferimento l’art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, esso non va inteso unicamente nel senso di guerra civile, ma ricomprende, invece, tutte quelle situazioni in cui i continui abusi dei diritti umani, gli scontri e le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o tra fazioni, abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi (sul concetto di conflitto armato interno vedi CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C 285/12, caso Diakité).

La situazione che emerge dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (vedi CGUE Grande sezione sentenza del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji).

Ove poi si ritenesse che il ricorrente potrebbe sottrarsi a tale situazione trasferendosi in Mauritania, Paese del quale ha diritto di ottenere la cittadinanza in quanto figlio di cittadino



mauritano (si veda in proposito l'art. 8 *Loi N° 1961-112, Loi portant code de la nationalité mauritanienne*, come modificata dalla *Loi No. 2010-023 du 2010* in <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4ffafe792>), occorre osservare che il ricorrente ha lasciato il suo villaggio natale nel 2013, quando era ancora minorenne, e che in Mauritania, dove è rimasto per circa sei mesi senza riuscire ad incontrare il padre biologico, frattanto emigrato in Congo, è privo di qualsiasi legame sociale o familiare, essendo stato rifiutato dalla famiglia paterna. E' giunto in Italia nell'ottobre del 2016 dopo un viaggio migratorio durato oltre tre anni. Nel nostro Paese, nel quale vive da circa quattro anni, ha raggiunto un buon livello di inserimento, ha imparato la nostra lingua, come dimostra il fatto che è stato sentito senza ausilio di interprete, è stato assunto presso una lavanderia industriale con contratto a tempo determinato già rinnovato, percependo un salario che in alcuni mesi supera i 900,00 Euro, come risulta dalle buste paga in atti.

La minore età costituisce una categoria tipizzata di vulnerabilità, come risulta dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati ed include il minore fra le categorie dei soggetti vulnerabili, per i quali il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione, ove consentiti, sono effettuati con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate, al pari di quanto avviene per le persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero per le vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali. L'art. 19 del d.lgs. n. 251 del 2007, nel prevedere la salvaguardia dei diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra, impone di tener conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, ed include fra queste i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Di fatto il sig. XXXXX ha costruito il suo percorso di maturazione nel nostro Paese, dove ha raggiunto un adeguato livello di stabilità personale ed economica. In



Mauritania dovrebbe intraprendere un nuovo percorso di inserimento, in una realtà nella quale è vissuto solo per pochi mesi, senza nessun riferimento familiare, con rischio di destrutturazione dell'equilibrio raggiunto.

Appare allora evidente che, operando la comparazione tra la condizione attuale del sig. XXXXX e quella in cui si troverebbe nell'ipotesi di trasferimento in Mauritania, emerge una incolmabile sproporzione, con rischio di compromissione del percorso di crescita che il ricorrente ha compiuto da quando ha intrapreso il viaggio migratorio e di pregiudizio nel godimento dei suoi diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, tutelati dall'art. 2 Cost. (Cass. n. 4455 del 2018). Ne consegue che anche ove si valutasse la domanda di protezione del sig. XXXXX con riferimento alla situazione del Paese paterno, andrebbe comunque assicurata l'accoglienza del ricorrente, nel rispetto dei doveri sanciti dall'art. 10 Cost., nella forma della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.l. 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni nella legge n. 132 del 2018, avendo egli proposto domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore di tali modifiche (vedi Cass. S.U. n. 29460 del 2019). Tenuto conto dell'ammissione del sig. XXXXX al patrocinio a spese dello Stato, non vi è luogo a condanna dell'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, riconosce a XXXXX XXXXX, nato in Mali il XX/XX/XXXX, la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020

La Presidente
 dr. Luciana Sangiovanni

